

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2032

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

---

*Presentato il 30 agosto 1984*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Com'è noto, l'articolo 15, penultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici — presidente dell'ANAS — ed il Ministro del tesoro presentino, entro il 30 giugno 1983, una relazione sullo stato di attuazione della

legge stessa e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale.

Detta norma prevede altresì che, qualora le risultanze dei piani finanziari delle società autostradali facciano riscontrare insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, i Ministri medesimi formu-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lino proposte dirette a trasferire le relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

La norma dispone, inoltre, nell'ultimo comma che, ove le proposte non siano tempestivamente formulate, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane sospenda i pagamenti in favore delle società concessionarie, indicate nello stesso articolo, fino a quando non siano definiti i provvedimenti all'uopo necessari.

La complessità degli accertamenti richiesti per la verifica delle situazioni contabili delle singole società e l'oggettiva impossibilità di rispettare il citato termine del 30 giugno 1983, hanno già reso necessario il differimento del termine stesso onde consentire la prosecuzione degli indispensabili interventi del Fondo centrale di garanzia.

Si è provveduto allo scopo prima con il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, con il quale il ripetuto termine è stato differito al 30 giugno 1984.

Senonché, nonostante le cennate proroghe, l'aumento delle tariffe di pedaggio autostradale avvenuto nei limiti dell'11,35 per cento, sulla base delle delibere del CIP, ai sensi del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, non ha consentito alle amministrazioni interessate di presentare in tempo utile la prevista relazione al Parlamento, in quanto i piani finanziari delle singole società, già predisposti sulla base di aumenti tariffari molto più sostanziosi, dovevano essere completamente rielaborati.

In conseguenza di ciò e sempre allo scopo di evitare la sospensione degli interventi del Fondo centrale di garanzia, è stato emanato il decreto-legge 2 luglio 1984, n. 283, recante ulteriore proroga del termine in questione fino al 30 giugno 1985.

Com'è noto, la Camera dei deputati, nella seduta dell'aula in data 12 luglio 1984 (previo parere conforme della Commissione affari costituzionali), ha respinto il disegno di legge di conversione di quest'ultimo decreto-legge e, di conseguenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicato riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984, ha dato notizia della mancata conversione del provvedimento governativo.

Permanendo l'impossibilità materiale per le amministrazioni interessate di presentare al Parlamento la ripetuta relazione ed essendo ormai impossibile per il Fondo centrale di garanzia proseguire negli interventi in favore del settore autostradale, si profila ora la grave prospettiva di mancati pagamenti a copertura di rate di prestiti contratti all'estero da enti autostradali col beneficio della garanzia statale.

A tale proposito è da tener presente che la società SITAF ha già fatto conoscere che non può soddisfare la prossima rata, scadente il 31 agosto, relativa ad un prestito assunto dalla Banca europea per gli investimenti e garantito dallo Stato italiano.

E appena il caso di ricordare che la clausola *cross default*, inserita nei contratti della specie, coinvolge tutto il sistema dell'indebitamento estero, legittimando i creditori a chiedere il rimborso anticipato dei prestiti in essere al verificarsi di una sola inadempienza.

Per ovviare a tale grave conseguenza, senza disattendere la volontà del Parlamento che non ha inteso prorogare il termine del 30 giugno 1984, si rende indispensabile emanare, nella forma del decreto-legge, un'apposita norma intesa a rendere possibile l'intervento del Fondo limitatamente ai prestiti esteri, anche nelle more della presentazione delle proposte di competenza delle amministrazioni interessate, concernenti i piani di riassetto del settore autostradale.

Il decreto viene quindi presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

*Decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 30 agosto 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

### ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984.

PERTINI

CRAXI - GORIA - NICOLAZZI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.